

Art. 59 lett. D
D.P.R. 131/86

13771



ORRANTE

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
N. 13771 Sentenza
N. 34045 Cronologica/A
N. 10890106 Repertorio

2004

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del dottor Rocco Misiti, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23464 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2002 e vertente

TRA

Mariano, effettivamente domiciliato in Roma, via Emilio De Cavalieri 11, presso lo studio degli avvocati Mario Lana, Anton. Giulio Lana e Mario Melillo, che lo rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di citazione.

ATTORE

E

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del ministro, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge.

CONVENUTO

Considerato in

FATTO E DIRITTO



che con citazione del 20.3.2002 Mariano ha convenuto davanti a questo tribunale il ministero della salute e, assumendo che, in occasione di accertamenti medici eseguiti nel giugno del 1997, aveva scoperto di essere affetto da infezione virale da HCV (epatite C), sicuramente contratta a causa delle trasfusioni di sangue alle quali era stato sottoposto, nel dicembre del 1985, in occasione di un suo ricovero, per la effettuazione di un intervento chirurgico, presso l'ospedale S.Camillo di Roma, ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni;

che l'amministrazione, costituitasi, ha resistito, eccependo:
a) la prescrizione quinquennale del diritto, sul rilievo che la prescrizione decorre nella specie quanto meno dal giugno 1997, data di avvenuta scoperta della malattia; b) il difetto di legittimazione passiva, per effetto del trasferimento alle regioni delle funzioni e dei compiti amministrativi in tema di salute umana disposto con il decreto legislativo n. 112 del 1998; c) l'inammissibilità dell'azione, perché preclusa dal riconoscimento in favore dei contagiati da emotrasfusione dell'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992; d) la mancanza di colpa dell'amministrazione, nessuna particolare precauzione potendosi adottarsi contro un'infezione che, all'epoca, la scienza stessa non conosceva e della quale non erano noti né gli esatti

meccanismi di contagio né i sistemi per accertarne la presenza nel sangue trattato o trasfuso;

che in ordine alle eccezioni dedotte dal ministero il tribunale - occupandosi di altra vicenda sostanzialmente identica - ha già avuto modo di rilevare: 1) che nella condotta imputata al ministero sono astrattamente configurabili gli estremi del reato di epidemia colposa ovvero di omicidio o lesioni colpose plurimi, con la conseguenza che, applicandosi la più lunga prescrizione penale, il diritto si prescrive con il decorso di dieci anni; 2) che l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 - pur potendo semmai rilevare sotto il diverso profilo (del quale, occorrendo, sarà detto se e quando sarà affrontato il tema della concreta determinazione del danno) del possibile cumulo delle due attribuzioni patrimoniali, non preclude il ricorso alla tutela risarcitoria; 3) che, versandosi in ipotesi di somministrazione di sangue intero - non assoggettabile, a differenza degli emoderivati, ai trattamenti di inattivazione virale divenuti possibili solo dopo la identificazione di ogni singolo virus - il richiamo, ai fini della esclusione della colpa, alla collocazione temporale del momento nel quale la identificazione dello specifico virus della epatite C è avvenuta non è, in ogni caso, pertinente; 4) che la colpa dell'amministrazione - la quale, venendo meno ai suoi poteri-doveri di controllo, consentì l'utilizzazione su larga scala, a fini sanitari, di ingenti quantitativi di sangue non assoggettato al benché minimo controllo e proveniente, per di più, da paesi ad alto rischio di contagio - discende dal fatto che la intrinseca pericolosità del sangue come veicolo di possibili infezioni virali era nota fin dai primi anni settanta, epoca nella quale non sarebbe certamente mancata la possibilità di accertare la innocuità o meno del sangue e di impedire quindi, attraverso la sottrazione del sangue infetto alla relativa utilizzazione a fini sanitari, il drammatico propagarsi del contagio;

che a fronte di tali rilievi, totalmente condivisi dal tribunale, l'amministrazione non adduce nuovi e diversi argomenti rispetto a quelli che, già dedotti in occasione della pronuncia più sopra citata, sono stati ritenuti infondati;

che con riferimento al caso di specie occorre soltanto aggiungere: a) quanto alla legittimazione passiva, che, pur prescindendo da altri possibili rilievi, la materia riguardante il



sangue umano ed i suoi componenti è espressamente esclusa (art. 112, comma 3, lett. f) dal novero delle materie oggetto del nuovo riparto di competenze tra Stato e regioni di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998; b) quanto alla prescrizione, che indipendentemente dal più lungo corso della prescrizione nella specie applicabile, la domanda è stata in ogni caso proposta anteriormente alla scadenza del quinquennio dall'avvenuta scoperta della malattia; c) e quanto, infine, al nesso di causalità fra trasfusioni e contrazione della malattia, che la relativa esistenza, già peraltro autorevolmente affermata in sede di procedimento per la concessione dell'indennizzo di cui alla legge n.210 del 1992, ha formato oggetto di positivo riscontro anche nell'ambito della consulenza tecnica espletata nel presente giudizio;

che dalla stessa consulenza, esaurientemente approfondita e adeguatamente motivata nelle sue conclusioni, è emerso che per effetto del contagio da trasfusione lo Scarinci ha contratto un'epatite cronica di tipo C comportante un'invalidità parziale al 50% per la durata di trecento giorni ed una menomazione permanente della integrità psico-fisica valutabile nella misura del 35%;

che, tenuto conto di quanto precede oltre che del fatto che la malattia venne contratta allorché lo Scarinci, nato nel 1942, era poco più che quarantenne, il danno da invalidità temporanea ed il danno biologico possono equitativamente determinarsi - sulla base delle note tabelle usualmente utilizzate al riguardo da questo tribunale - nel rispettivo importo di euro 5.700,00 e di euro 65.000,00, non soggetto a rivalutazione perché calcolato alla stregua dei valori monetari correnti;

che, assieme ai predetti danni, nella specie concorrono inoltre, nella complessiva configurazione dei pregiudizi subiti dallo Scarinci per effetto dell'illecito, sia il danno morale, derivante, in ogni caso, dalla natura del bene leso (così Cass. n.8828 del 2003), sia quello esistenziale, di per sé insito nel tipo di lesione prodotta, il cui complessivo importo può determinarsi - anche in questo caso mediante ricorso ad una valutazione di tipo equitativo - nella somma, in moneta corrente, di euro 50.000,00;

che il risarcimento al quale lo Scarinci ha diritto ammonta dunque, in totale, ad euro 120.700,00;



Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

che nel caso in esame il problema relativo alla possibilità di cumulo tra il risarcimento come sopra determinato e l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 - al cui beneficio lo stesso scarinci, pur non precisandone l'importo, ha riconosciuto di essere stato ammesso - è privo di pratica rilevanza, stante l'ostacolo derivante, in punto di possibile determinazione della ipotetica decurtazione del risarcimento, dalla non acquisita prova circa il preciso ammontare dell'indennizzo liquidato, ovviamente incombente, per la natura estintiva del fatto, a carico del ministero;

che, in quanto soggetti a prescrizione quinquennale, gli interessi sulle somme liquidate sono dovuti con decorrenza dall'inizio del quinquennio anteriore alla proposizione della domanda;

che le spese, liquidate come in dispositivo, devono seguire la soccombenza;

Il Tribunale, pronunciando definitivamente, condanna il ministero convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma 120.700,00, oltre agli interessi con la decorrenza di cui in motivazione, e delle spese di causa, liquidate in euro 6.050,00, di cui euro 1.550,00 per diritti ed euro 2.500,00 per onorari.

Roma 23.4.2004.

Il Tribunale

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott.ssa Mariagrazia BARBUTO)

Depositato in Cancelleria
Roma, 03 MAG. 2004



Il Funzionario Dirigente
Dott.ssa Mariagrazia Barbuto

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione Civile

LA REGISTRAZIONE VA
EFFETTUATA A DEBITO